

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

ALLEGATO "B" ALLA DELIB. CC. 53/2014

Signor Sindaco, Signor Presidente, colleghi consiglieri, stasera ci apprestiamo a trattare uno dei temi più complessi dall'inizio del nostro mandato: l'adesione o meno al piano di riequilibrio finanziario pluriennale ed è veramente strano che un tema di siffatta importanza non sia stato preparato e affrontato nei tempi e con le modalità più idonee; che la maggior parte dei consiglieri non siano stati messi nelle condizioni per avere i necessari chiarimenti tecnici; che la cittadinanza non sia stata coinvolta così come, ad esempio, è accaduto allorquando è stato affrontato il problema del nostro Ospedale.

Non so se siamo nelle condizioni adeguate per poter aderire ad un piano di riequilibrio attivato spontaneamente dall'Amministrazione ma che risulta **fortemente gravoso per i cittadini**: impennata delle aliquote e dei tributi, a cominciare dalla ex Imu e dall'addizionale Irpef, servizi pubblici locali che subiranno un consistente aumento dei costi a carico dei cittadini, asili nido e trasporto pubblico locale a un prezzo più elevato, e altro ancora!

Il Comune dovrà affrontare decisioni difficili e impopolari, sottoponendo i cittadini a quello che, esperti della materia, definiscono "**quaresima decennale**"...

Il piano interferisce con la procedura del c.d. "dissesto guidato", attivabile dalla Sezione di controllo in presenza di squilibri strutturali di bilancio, rispetto alla quale si pone in termini di reciproca alternatività.

E' fin troppo facile ridurre la soluzione del piano di riequilibrio a mera alternativa del dissesto o limitare l'utilizzo dello strumento a causa di mancanza di liquidità, contenzioso esasperato, tributi non riscossi e altro ancora...

In relazione alle due diverse opzioni, spesso ritenute entrambi praticabili, è appena il caso di precisare che non si può considerare il dissesto finanziario, di cui all'art. 244 del Tuel, meramente alternativo alla procedura di riequilibrio pluriennale, di cui agli artt. 243 bis-quater del vigente testo del d.lgs. n. 267/2000.

Tutt'al più il secondo (il predissesto) sarebbe da ritenersi un istituto funzionale ad evitare la maturazione dei presupposti sostanziali del primo, atteso che il dissesto è da configurarsi allorquando venga a registrarsi una conclamata insolvenza funzionale di cassa, a differenza del riequilibrio che verrebbe, invece, a concretizzarsi a fronte di un disavanzo di gestione e, soprattutto, di amministrazione, potenzialmente suscettibili di dar luogo, in futuro, ad obiettive situazioni di dissesto.

La stessa Corte dei Conti ha recentemente sostenuto il seguente principio giuridico: "... è bene precisare, tuttavia, che la procedura di riequilibrio finanziario non consente agli enti di evitare la dichiarazione di dissesto laddove, al momento del ricorso alla stessa, siano già presenti tutti i relativi presupposti. La dichiarazione di dissesto e il ricorso alla procedura di riequilibrio non sono, infatti, due atti alternativi applicabili discrezionalmente dall'ente nelle medesime situazioni, ma atti diversi applicabili in situazioni diverse".

Prosegue sancendo che "gli enti locali, quindi, non possono ricorrere alla procedura in argomento quando già sussistono gli elementi del dissesto" ma solo, si ribadisce, quando "sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario".

Il procedimento, come sappiamo, prende le mosse dalla deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio, che deve essere trasmessa alla competente Sezione di Controllo e al Ministero dell'Interno; dalla data di esecutività della deliberazione decorre il termine di 60 giorni entro il quale il Consiglio è tenuto ad approvare il piano, corredato dal parere dell'organo di revisione.

Tuttavia, considerata la complessità della materia trattata, a mio parere, sarebbe stato necessario se non obbligatorio, l'ausilio da parte del **collegio dei revisori dei conti** sin dalla prima fase di adesione che ci apprestiamo a trattare, che avrebbe dovuto enunciare un giudizio non solo sulla veridicità del piano, ma anche sulla sua effettiva realizzabilità, tenendo conto delle scritture contabili dell'Ente e del fabbisogno finanziario sulla scorta degli impegni in precedenza assunti.

Altra problematica, non secondaria, attiene **l'adesione al piano in mancanza dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione**: qualcuno ha chiarito la legittimità della procedura in assenza dei predetti strumenti?

Il primo degli elementi critici rilevabili nel piano di riequilibrio riguarda l'esistenza o meno dei requisiti/presupposti per potere accedere alla procedura in argomento, per come individuati dalla vigente legislazione e sottolineati dalle Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR, implementate successivamente dalla delibera n. 11/SEZAUT/2013/INPR e dalle recenti novità apportate ad integrazione delle predette delibere.

Prioritariamente, l'ente interessato, nell'elaborare e redigere il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, deve infatti dimostrare, e quindi farvi esclusivo riferimento nelle soluzioni eventualmente proposte, di avere regolarmente approvato l'ultimo rendiconto e il bilancio di previsione nei termini di legge.

Ai fini dell'avviso della procedura, l'ente deve aver regolarmente approvato il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione cristallizzando in **documenti ufficiali** la propria situazione finanziaria dell'ente, quale punto iniziale di riferimento ai fini delle successive proiezioni di rientro.

Si cita testualmente la delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR nella parte in cui rileva che è necessario “che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali” (Cfr. Sezione delle Autonomie, citata).

In buona sostanza, dalla lettura della delibera-guida della Corte dei Conti, emerge l'indispensabilità di avere alla base della costruzione del piano di riequilibrio pluriennale un punto di riferimento iniziale certo, intendendo per tale soprattutto i saldi reali contabili da cui partire per conseguire il risultato programmato di ritorno in positivo dell'ente.

Altra problematica riguarda **le veridicità della determinazione del disavanzo di amministrazione di partenza**, cui dovere necessariamente fare riferimento per fotografare l'esistente economico-finanziario dell'ente e, quindi, per valutare conseguentemente la fattibilità del relativo piano di risanamento pluriennale.

Un'esigenza, questa, direttamente connessa a quelle di **verificare la certezza dei dati contabili riguardanti principalmente i debiti fuori bilancio da riconoscere**, nelle condizioni di diritto previste dalla vigente legislazione.

Attualmente, se non sbaglio, in V Commissione Consiliare si stanno trattando alcuni debiti fuori bilancio che non sono stati ancora approvati e che dovevano essere deliberati dal Consiglio Comunale precedentemente all'adesione al piano di riequilibrio finanziario.

La Sezione Regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti ha bocciato pochi giorni fa il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Avola contestando allo stesso ente proprio la mancata approvazione dei debiti fuori bilancio considerandola propedeutica all'approvazione del piano anti-dissesto.

Prima di decidere quale posizione assumere in merito all'adesione o meno al piano di riequilibrio finanziario vorremmo, pertanto, capire se l'iter appena iniziato sia legittimo o meno!

Molti sono, inoltre, i dubbi che sorgono in merito al nuovo meccanismo del riequilibrio finanziario alcune delle quali tutt'altro che indolori nei confronti degli Amministratori dell'Ente.

La prima è che il predissesto è in primo luogo una norma di emersione delle patologie: per rientrarvi occorre essere in disavanzo e non solo in stato di insolvenza o di mancanza di liquidità.

Concretamente, occorre ammettere che il rendiconto precedente non era veritiero, per esempio perché viziato da un mantenimento di residui attivi a dir poco avventuroso.

Sarà pur vero che il riaccertamento dei residui contiene degli elementi di discrezionalità tecnica, ma diventa difficile spiegare come, in buona fede, si possa passare da un Bilancio di previsione che rispetta il principio del pareggio finanziario e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi, e poi scoprire improvvisamente che l'Ente sia prossimo al dissesto.

Per intenderci, si tratta di una autodenuncia, i cui effetti andranno valutati alla luce degli

approfondimenti che ne darà sia la magistratura contabile e sia la magistratura penale: quest'ultima dovrà verificare se sussistono gli elementi del falso ideologico ovvero di alterazione consapevole del Bilancio del Comune.

La Sezione della Autonomie della Corte dei Conti afferma nella deliberazione n.16/SEZAUT/2012 "che la procedura di riequilibrio, pur essendo un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto ... potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinarsi verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate".

Tra l'altro non sfugge al magistrato dei conti che "nei casi in cui risultava invece doverosa la dichiarazione di dissesto, oltre ad avere contenuto sostanzialmente elusivo e dilatorio, risulta potenzialmente molto pericoloso per l'ente interessato..... e idoneo ad occultare le responsabilità di carattere personale (per amministratori e revisori dei conti) per le quali sono previste, indipendentemente da eventuali danni erariali, apposite sanzioni (art.248 del D.Lgs. 267/2000).

E' del tutto evidente il ragionamento della Corte dei conti: l'istituto del piano di riequilibrio non può essere un tentativo di eludere (invero molto spesso solo ritardare di qualche semestre) situazioni di default finanziario e delle conseguenti assunzioni di responsabilità con annesse sanzioni introdotte con il d.lgs 149/2011, così come sostenuto da alcuni studiosi addirittura in seno alle audizioni parlamentari riferite alla conversione in legge del D.L. 174/2012.

Da evidenziare ancora un altro aspetto della procedura in esame: la cura che si propone per il piano di rientro è quella di tagliare le spese e di aumentare le entrate in misura tale non solo da riportare in bonis dei bilanci distrutti da anni di squilibrio occulto ma perfino per ripianare il disavanzo che è andato creandosi nel tempo.

Gli esperti commentano che il principio sarebbe corretto in teoria, "ma anche frutto di una scelta eccessivamente rigorista, che rischia di fare diventare i nostri Comuni tanti piccoli casi Grecia". Cosa può indurci a ritenere, infatti, che un ente, che non riesce a riscuotere 100 possa, da domani, essere in grado di incassare 150 o 200"?

Ritengo che anche nel nostro piano di riequilibrio è presente un complessivo difetto nella previsione delle entrate, che appare fondata su aspettative remote quanto a riscossione reale dei tributi: si parla di tasse presunte e non di tasse che saranno effettivamente riscosse..

E allora come non essere d'accordo con chi sostiene che "non si esce da una situazione debitoria contraendo altri debiti. In tal modo, situazioni al limite dell'insolvenza posticiperanno, e solo di poco, la verità contabile lasciando alle generazioni future l'onere di pagare i propri errori".

Per non parlare della parte relativa alle dismissioni del patrimonio immobiliare chiaramente

irrealizzabile in un momento di gravissima crisi economica come quello che stiamo attraversando!

Come consigliere e come gruppo politico non ci sentiamo di certo responsabili dello stato di pre-dissesto o dissesto in cui ci troviamo; non siamo responsabili dello stato in cui si trova l'ente comunale in quanto non abbiamo mai concorso attraverso l'attività politica amministrativa a ridurre e a comprimere le casse dell'ente.

La trattazione del piano di riequilibrio deve essere l'occasione, pertanto, per cercare di capire finalmente **se la situazione dissestata del nostro ente nasconde delle responsabilità politiche e delle responsabilità amministrative: ci piacerebbe capire chi ha portato il Comune sull'orlo del dissesto o del pre-dissesto!**

Ho letto che le cause del deficit di cassa del nostro ente sono rinvenibili principalmente nelle consistenti anticipazioni che con decorrenza dall'esercizio 2004, questo Comune ha dovuto effettuare a favore dell'ATO Rifiuti, per aver comandato il proprio personale adibito al servizio RRSU presso la nuova struttura di gestione del servizio che era stata istituita, senza avere nessun rimborso così come previsto dall'allora vigente convenzione di gestione del servizio.

Di chi è la responsabilità? Qualcuno è in grado di portarlo a conoscenza della cittadinanza leonfortese? Concordo con chi ha sostenuto nei giorni scorsi che "i cittadini hanno il diritto di sapere quello che è accaduto nell'ultimo decennio di amministrazioni comunali"...

Chi e come ha gestito nel corso degli anni le risorse comunali che oggi risultano totalmente prosciugate?

Gli esperti sostengono che le risorse previste dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale "saranno gestite dalla stessa classe politica comunale che ha portato l'ente nel baratro o che comunque si è dimostrata incapace a sistemare le cose" ...

Non sarebbe il caso, di verificare in maniera chiara ed inequivocabile cosa è realmente successo nel corso dei tanti anni di gestione allegra della finanza locale, nella sua dimensione reale?

Chi ha creato l'enorme contenzioso? chi ha dato incarichi con le parcelle eccessive che conosciamo? perché non si è mai provveduto al pagamento di qualche fornitore? E tutti i debiti accumulati per le somministrazioni? perché non si pensava, a tempo debito, a risparmiare e a ripianare quando si poteva fare?

Attendo fiducioso delle risposte...

Leonforte, 22.04.2014

Consigliere Vanadia Pietro
